



Sentenza n. 141/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n.**31806** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n.51963 dell'agente contabile Agostini Daniela del Comune di Vicenza per il periodo 1.1.2015/31.12.2015, depositato il 16 febbraio 2017, relativo alla riscossione dei diritti di segreteria e per il rilascio delle carte di identità per l'esercizio 2015;

Vista la relazione n.110/2022 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 16 febbraio 2022;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza del 19 gennaio 2023, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Alessandra Zotti, il Cons. Daniela Alberghini, Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale Pres. Ugo Montella e per il Comune di Vicenza il dr. Mauro Bellesia, come da verbale. Presente l'agente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 110 in data 16 febbraio 2022, il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.51963 reso da Daniela Agostini, agente contabile del Settore Anagrafe e servizi demografici del Comune di Vicenza, relativo alla gestione della riscossione dei diritti di segreteria e per il rilascio delle carte di identità, per l'esercizio 2015.

Rilevava il Magistrato, innanzitutto, la tardività del deposito del conto, avvenuto oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione del Rendiconto della gestione dell'Ente medesimo (Delibera C.C. n. 19 del 19/05/2016) e l'utilizzo di un modello derivato dal mod. 23 del DPR 194/96, sebbene la gestione riguardasse le riscossioni dei diritti di segreteria e non un fondo economale per spese d'ufficio, tanto che l'anticipazione ricevuta non risultava essere stata utilizzata ed era stata integralmente riversata con quietanza n. 1040 del 26.2.2016.

Detta anticipazione era stata autorizzata nella misura di euro 6.000,00 con determinazione dirigenziale n. 33 del 20.1.2015, avente ad oggetto, appunto, l'anticipazione a favore di nove agenti contabili dell'Ente, tra cui l'agente Agostini per costituire dei "fondi cassa" "per far fronte alle spese di competenza".

Il Magistrato istruttore riconduceva, quindi, la gestione al Regolamento del Servizio di Economato, approvato con Delibera del Consiglio comunale 24076/218 del 17 ottobre 1955, che disciplina le riscossioni all'art. 6 e alla lettera n) prevedeva la riscossione, tramite cassa interna di "ogni altra somma la cui riscossione non sia ordinata all'Esattore Tesoriere con regolari ordini o ruoli emessi dalla Ragioneria".

Il conto si presentava privo di data, della sottoscrizione dell'agente contabile e del visto di regolarità del responsabile del Servizio finanziario, essendo munito il file depositato unicamente di una firma digitale apposta in data 14.2.2017, da Tonello Angelo, coordinatore degli agenti contabili dell'Ente in base alla determinazione dirigenziale n. 33 del 20.1.2015 (art. 2, comma 8 del regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11/13105 del 14.2.2013, modificata con delibera del Consiglio comunale n. 15/24436 del 26 marzo 2013).

Appalesandosi allo stato il conto improcedibile il Magistrato Istruttore deferiva la questione al Collegio chiedendo una pronuncia sulla pregiudiziale procedibilità del conto e sulla sussistenza in capo al magistrato istruttore della titolarità di poteri accertativi/istruttori finalizzati all'acquisizione della sottoscrizione e della parificazione del conto.

Con decreto in data 29 novembre 2022 veniva fissata l'udienza del 19 gennaio 2023 per la trattazione del giudizio.

Il Comune di Vicenza provvedeva alla notifica della relazione introduttiva e del decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 2 dicembre 2022.

In data 30 dicembre 2022, il Comune di Vicenza provvedeva al deposito della relata di notifica unitamente ad una memoria dell'agente.

Esponendo l'agente che il conto era stato redatto sul modello predisposto dalla Ragioneria dell'Ente e la gestione dell'anticipazione era avvenuta in conformità alle indicazioni da quest'ultima impartite. Rappresentava, inoltre, che, avendo la Ragioneria comunale strutturato l'erogazione del fondo cassa come partita di giro ed essendo stata integralmente restituita

l'anticipazione, non vi era stata alcuna utilizzazione del fondo economale, come verificabile dall'esame del rendiconto, dal quale emerge che i costi effettivi sono stati imputati ai capitoli di bilancio di competenza del Responsabile del centro di costo del Servizio Sociale.

Concludeva, pertanto, chiedendo il discarico del conto e dell'agente senza alcun addebito di spese.

In data 16 febbraio 2022 il Comune di Vicenza inviava alla Sezione, su file pdf privo di attestazione di conformità, il conto giudiziale dell'agente Agostini riportante la sottoscrizione dell'agente e del Responsabile del Servizio Demografico, la data 26 febbraio 2016, oltre che l'attestazione di regolarità del Responsabile SEF.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, preso atto dell'intervenuto deposito del conto sottoscritto e parificato, ritenuta sanata l'irregolarità, concludeva chiedendo l'approvazione del conto e il discarico dell'agente.

All'esito della discussione il giudizio veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Le questioni sottoposte al Collegio riguardano la procedibilità di un conto privo della sottoscrizione dell'agente e del visto di parificazione e, correlativamente, la possibilità di integrare, con acquisizione istruttoria, taluni degli elementi essenziali di un conto giudiziale, nella fattispecie la sottoscrizione dell'agente e il visto di parificazione.

2. Osserva, innanzitutto, il Collegio che la sottoscrizione del conto da parte dell'agente ne determina l'imputazione a quest'ultimo del contenuto (e la conseguente responsabilità in ordine ai fatti di gestione rendicontati) e, come tale, è da considerarsi requisito fondamentale.

Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 8702), l'autografia della sottoscrizione non costituisce requisito di validità giuridica dell'atto allorquando dal complesso dei documenti che lo accompagnano emergono altri elementi che permettono di individuarne la provenienza.

Nel caso in esame, all'atto della resa del conto, l'Ente non ha allegato l'obbligatoria documentazione prevista dall'art 139 c.g.c. (applicabile *ratione temporis*, essendo il conto stato depositato, peraltro con rilevante ritardo rispetto al termine di legge, nella vigenza del nuovo c.g.c.: art. 2, comma 3, All. 3 al c.g.c.) e, precisamente, la relazione dell'organo di controllo interno e il provvedimento di approvazione e parificazione del conto: tale documentazione avrebbe consentito, come è evidente, non solo di ritenere che il conto fosse stato compilato e sottoscritto dall'agente nei termini (e che, quindi, il ritardo nel deposito fosse imputabile esclusivamente ad una responsabilità propria del Responsabile del Procedimento, sanzionabile ex art. 141, comma 6 e 7 c.g.c.), ma anche che lo stesso, pur in assenza del visto di regolarità del responsabile del SEF, fosse stato parificato.

Come chiarito dalla Sezione con l'ordinanza n. 15/2023, infatti, *"la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di*

verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Gli elementi contenutistici della relazione, quindi, avrebbero consentito di superare il difetto di sottoscrizione, poiché sarebbe stato possibile ritenere effettivamente adempiuto, da parte dell'agente, l'obbligo di compilazione e presentazione del conto all'Amministrazione ("la "presentazione" del conto consiste nella consegna dello stesso, da parte dell'agente contabile, all'amministrazione di appartenenza (art. 139 co. 1 c.g.c.); detto adempimento è poi da tenere distinto dall'attività di "deposito" del conto, da parte dell'Amministrazione pubblica alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (art. 140 co. 1 c.g.c.)": SS.RR. Cons. n. 4/2020), ma anche che i fatti di gestione ivi rappresentati fossero quelli in concreto posti in essere dall'agente ed oggetto di rendicontazione.

Analogamente, poiché "la "parificazione" è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità

amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo

amministrativo" (SS.RR. Cons. n. 4/2020), la sua presenza avrebbe

ugualmente consentito di sopperire alla mancanza della sottoscrizione

dell'agente e di ricondurre i fatti rappresentati alla gestione di

quest'ultimo.

Stante l'assenza di entrambi gli elementi (sottoscrizione dell'agente, visto

di parificazione) consegue impossibilità di procedere, per la Sezione,

all'esame del conto: " (...) l'assenza del visto di parifica o comunque

l'assenza della opposta nota di osservazioni (anche negative) formulata

dalla struttura di controllo interna impedisce, come da consolidata

giurisprudenza della Corte, ribadita dalla Sezione Giurisdizionale per il Lazio

nelle sentenze- ordinanze nn. 669 e 670 del 2 luglio 2012 nonché dalle

Sezioni Riunite (n.22/2016/QM) qualsiasi verifica giudiziale" (sez. Piemonte,

n. 468/2019).

Infatti, "(...) la c.d. parificazione del conto da parte dell' amministrazione

costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del

conto medesimo, tenuto conto che l'amministrazione è il primo destinatario

dell' obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all'organo dal quale

l'agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea

al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente

depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell'

attestazione di parifica. Tale certificazione di conformità o parifica del

conto, com' è noto, deve basarsi sulle scritture dell' amministrazione o sugli

altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo

spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture

o documenti contabili prodotti dall' agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell' amministrazione. Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall' agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell' amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell' ente (reversali d' incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture) (Sez. Sicilia, sent. n. 432/2020)" (Sez. Marche, n. 366/2021, che riprende testualmente Sez. III App. n. 542/2017; Sez. Veneto. 31/2023)

Nella memoria depositata l'agente sostiene di aver compilato il conto e di averlo trasmesso a mezzo mail il data 28 febbraio 2016 al responsabile del procedimento, Rag. Tonello, come da istruzioni impartite dal Responsabile SEF con nota prot. gen. 149576/2015.

E, però, l'agente non ha depositato, pur essendo suo interesse, né il *file* firmato (originale analogico digitalizzato, ovvero documento digitale) asseritamente trasmesso a mezzo mail, né la mail di trasmissione, né alcuna altra documentazione che consentisse di ritenere adempiuto *illo tempore*, con data certa, l'obbligo. L'Ente, pur presente in udienza, non ha confermato la circostanza.

Lo stesso Ente, poi, nel trasmettere, oltre cinque anni dopo il primo

deposito, il medesimo conto corredato delle sottoscrizioni a mezzo di un file PDF riproducente un conto cartaceo con firme autografe non digitali, non ne ha attestato la conformità all'originale, né ha corredato il conto della prescritta relazione dell'organo di controllo interno.

Il conto da ultimo depositato, pertanto, non appare idoneo a superare la criticità evidenziata dal Magistrato Istruttore, stanti le carenze documentali che lo connotano. Detto conto, da acquisirsi come formale resa da parte della Sezione, dovrà pertanto essere oggetto di separato esame.

3. Il conto deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, assorbita ogni altra questione.

4 Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna ed essendo stato definito il giudizio sulla base di una questione preliminare, non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31806** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Agostini Daniela in relazione al conto giudiziale n. 55695 depositato il 16 febbraio 2017, lo dichiara improcedibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2023.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 03/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo